

VERBALE n. 125 - GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO "SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA

Il giorno 29/3/2010 alle ore 9,00 si è riunita la Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, allargata ai Direttori di Dipartimento componenti del Senato Accademico, presso la Sala Commissioni al primo terra del Rettorato con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 15/3/2010
3. Discussione su ipotesi di emendamento alla bozza del Nuovo Statuto
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i professori componenti la Giunta: **Giorgio ALLEVA, Stefano BIAGIONI, Mario DOCCI, Giorgio GRAZIANI, Giancarlo RUOCCO, Guido VALESINI, Maria Antonietta VISCEGLIA.**

E' presente, inoltre, il Direttore di Dipartimento componente del Senato Accademico, prof. **Vincenzo NESI.**

Sono assenti giustificati i professori **Fabrizio ORLANDI, Marina RIGHETTI, Giuseppe SANTORO PASSARELLI.**

Presiede la riunione il Presidente della Giunta: prof. Mario DOCCI.

Verbalizza la dr. Emanuela GLORIANI.

La seduta si apre alle ore 9,05

1. Comunicazioni

Non vi sono argomenti iscritti al punto 1.

2. Approvazione del verbale della seduta del 15/3/2010.

Il PRESIDENTE pone in votazione il verbale della seduta del 15/3/2010.

La Giunta approva all'unanimità.

3. Discussione su ipotesi di emendamento alla bozza del Nuovo Statuto

Il PRESIDENTE sottopone all'esame dei docenti presenti la bozza di Statuto presentata dal Rettore nella Seduta del Senato Accademico del 23/3/2010.

Il PRESIDENTE rende noto che la Giunta – allargata ai Direttori di Dipartimento componenti del Senato Accademico – è stata convocata d'urgenza perché il Rettore ha richiesto di presentare gli emendamenti al testo entro il 1° aprile pv. Successivamente tutti gli emendamenti saranno esaminati da una Commissione coordinata dal Rettore e dal Pro-Rettore vicario e composta dai professori Borruto, Caravale, Docci, Graziani, Nicolai, Ragozzino, Redler, Ruocco, dal rappresentante del personale ATAB Altezza, e dal rappresentante degli studenti Piccini.

La discussione che si intavola a seguire è complessa e articolata e vede l'apporto di tutti i docenti presenti in sala.

Vengono esaminati tutti gli articoli e apportati alcuni emendamenti che nel testo seguente sono evidenziati in giallo.

Dopo la discussione il prof. DOCCI sottopone a votazione il seguente testo inclusivo delle proposte di emendamento.

Deliberazione n.G23/10

LA GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

esprime parere favorevole agli emendamenti inclusi nel seguente testo

TITOLO PRIMO

Principi generali

Art. 1

Natura e finalità

1. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata anche "Sapienza" e con denominazione breve "Sapienza, Università di Roma", è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, compreso quello in assegnazione funzionale a strutture sanitarie, e studenti. La "Sapienza" è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa.
2. La "Sapienza" esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale e le attività a queste strumentali e/o complementari, nonché la ricerca applicata **a problemi di interesse pubblico e privato.**
3. La "Sapienza" assume ogni iniziativa affinché l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica italiana. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzati direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.
4. La "Sapienza" garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori ed equiparati uguali autonomia di ricerca e libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e del relativo coordinamento, assegnando peraltro i finanziamenti sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.
5. La "Sapienza" promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica; la "Sapienza" considera tra i propri obiettivi fondamentali lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
6. La "Sapienza" persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La "Sapienza" tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. La "Sapienza" predispone un codice etico, che è approvato dal Senato Accademico **a maggioranza degli aventi diritto e si impegna a farlo rispettare.**
7. La "Sapienza" organizza i diversi livelli di formazione, rilasciando i titoli secondo la normativa vigente; provvede altresì ad organizzare corsi di perfezionamento e di master per ambiti disciplinari, nonché corsi di formazione permanente in relazione al progresso delle conoscenze ed alle esigenze della società civile.
8. La "Sapienza" provvede a disciplinare con apposito Regolamento, adottato dal Senato Accademico su delibera delle strutture interessate, i Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la "Sapienza", promuovendo e sostenendo le Scuole di Dottorato.
9. La "Sapienza" attiva una Scuola Superiore di Studi Avanzati, finalizzata al progresso della scienza e alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito, volta a fornire agli studenti, nella fase degli studi pre e *post-lauream*, percorsi formativi, anche complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, di alta qualificazione che ne aumentino le capacità, mediante arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. La Scuola è centro di spesa autonomo ed è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
10. La "Sapienza" partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale **attraverso le sue strutture** e può **altresì** costituire o partecipare a società e consorzi di diritto privato finalizzati al perseguimento diretto o indiretto dei suoi fini istituzionali, sia riguardo alla ricerca, che alla didattica, che alla erogazione di servizi anche di tipo professionale.
11. La "Sapienza" favorisce il tutorato e percorsi formativi commisurati ai bisogni degli studenti, tramite una didattica di qualità, realizzata direttamente o in compartecipazione con altre istituzioni, anche veicolata per via telematica e destinata agli studenti **ordinari a tempo pieno e tempo definito**, agli studenti lavoratori o a particolari categorie di utenti.

Art. 2

Principi organizzativi generali

1. La "Sapienza" ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini.
2. La "Sapienza" favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali. Garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, con esclusione di quanto implichi questioni di natura privata e personale; a tal fine assicura adeguata conoscibilità, mediante il sito istituzionale o tramite altre modalità telematiche, degli avvisi di convocazione e dei verbali di tutti gli organi collegiali.
3. La "Sapienza" favorisce la partecipazione di tutte le categorie del personale e degli studenti alle elezioni delle rappresentanze e delle cariche, garantendo la segretezza del voto.
4. I bilanci della "Sapienza" e quelli di ogni altro suo autonomo centro di spesa sono resi pubblici entro un mese dalla relativa approvazione.
5. La "Sapienza" stabilisce autonomamente in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero Foro.

Art. 3

Pianificazione e valutazione delle attività di ricerca e didattica

1. La "Sapienza" svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario pubblico nazionale e regionale, al cui coordinamento e alla cui autoregolazione partecipa, per quanto di sua competenza.
2. La "Sapienza" predispone specifici programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. Concorre con proprie proposte al piano nazionale di sviluppo delle università e alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. Concorre, inoltre, alla programmazione regionale sanitaria.
3. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, determinano gli obiettivi strategici in tema di politica culturale, scientifica e didattica e gli obiettivi di efficacia e di efficienza nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio dell'Università nel suo complesso e delle sue articolazioni fondamentali (Dipartimenti, Facoltà) e di quelle strumentali a determinate finalità (Centri, strutture amministrative e tecniche).

4. La "Sapienza" valuta tramite i competenti organi i costi e i rendimenti dei centri di spesa in relazione agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell'Università e delle proprie strutture organizzative. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione premiale delle diverse attività istituzionali è applicato alle strutture fondamentali organizzative della ricerca e della didattica, costituite dai Dipartimenti, ed alle Facoltà **in quanto strutture omogenee che li coordinano e valutano**, nonché ai Centri ed alle strutture amministrative e tecniche.

5. La "Sapienza" attua la valutazione delle attività istituzionali attraverso nuclei o comitati di valutazione composti per almeno il 50% da esterni all'istituzione e struttura da valutare. La valutazione avviene tramite indicatori prefissati, anche differenziati per macro-aree scientifico-culturali e per le specifiche strutture tecnico-amministrative. Gli indicatori sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze e sono integrabili dai Consigli di Facoltà e dal Direttore generale, per le rispettive competenze, acquisite eventuali proposte dei Nuclei di Valutazione di Università e di Facoltà.

6. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso: a) qualità dei prodotti della ricerca, stimati secondo criteri internazionali e differenziati per grandi aree scientifico-culturali; b) **numero dei prodotti della ricerca produttività scientifica**; c) finanziamenti da fonti esterne all'Università **tenendo conto di correttivi basati sulla specificità delle aree**.

Gli indicatori per la valutazione della didattica debbono, **tenendo conto dell'esito dei test di ammissione**, comprendere, in ogni caso: a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella legale; b) apprendimento valutato sotto il profilo qualitativo; c) occupazione, **coerente con il titolo di studio**, ad un anno e a tre anni dal conseguimento del titolo; d) valutazione **in itinere** della **formazione in relazione alla** preparazione conseguita; **e) rilevazione degli opinioni degli studenti**.

7. Al fine di assicurare alti livelli di qualità dell'attività didattica, la "Sapienza" si avvale di una "Commissione didattica" che ha compiti istruttori per quanto concerne il coordinamento delle attività didattiche dell'Università. Essa esamina i problemi che le vengono sottoposti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, **dai Presidenti dei Corsi di Studio e dai Direttori di Dipartimento**, quelli portati alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e dagli osservatori studenteschi previsti dal presente Statuto. La Commissione didattica dell'Università è composta da due rappresentanti dei docenti e da due degli studenti per ogni Facoltà [uno effettivo ed uno supplente], nonché dal manager didattico di ciascuna Facoltà. La Commissione didattica può prevedere l'attivazione, al suo interno, di comitati specifici.

8. Ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennità è, per un terzo, legata alla carica e, per due terzi, agli obiettivi **e alle risorse stabilite** dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi per oltre il 50% può comportare **la proposta, votata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, ai Consigli di Dipartimento o di Facoltà di revoca della nomina**.

Art. 4 Ricerca scientifica

1. La "Sapienza" considera prioritaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove la traslazione dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dettano, per le rispettive competenze, indirizzi tesi a realizzare queste finalità.

2. Per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca, "La Sapienza" si avvale di una "Commissione ricerca", presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle macroaree. **I Dipartimenti afferenti alle diverse macroaree del Senato Accademico propongono al Senato i rappresentanti delle macroaree assicurando le diverse competenze scientifiche**. Il Senato Accademico li designa, per 2/3 tra i professori di ruolo e per 1/3 tra i ricercatori, sulla base del loro curriculum scientifico. I componenti della Commissione scelgono i valutatori dei progetti, che operano di norma con il sistema della *peer review* anonima. La Commissione trasmette al Senato Accademico i risultati della valutazione con le proposte motivate di finanziamento.

Art. 5 Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico e le determinazioni del Senato Accademico, all'accesso facilitato al sistema bibliotecario dell'Università, alla partecipazione ad attività di avvio alla ricerca scientifica, alla partecipazione alla mobilità temporanea in istituzioni di formazione e ricerca anche internazionali. I doveri ed i diritti degli studenti sono specificati nell'apposita "Carta dei doveri e dei diritti", predisposta dal Senato Accademico, sentito il "Garante degli studenti", di cui al successivo comma 5. **La Sapienza si impegna a garantire il rispetto della Carta**.

2. Agli studenti dei diversi Corsi di Studio è garantito l'accesso alle competenze scientifico-formative presenti in altri Corsi di Studio anche coordinati da altre Facoltà sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea. L'accesso è regolato dalla "Carta dei doveri e dei diritti degli studenti".

3. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, **con piena frequenza**, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove di valutazione che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione anche in termini comparativi con strutture didattiche similari.

4. Gli studenti hanno diritto di libera aggregazione, anche funzionale alla partecipazione alle elezioni nei diversi organi e alla gestione di spazi comuni a tal fine identificati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. È istituito a livello di Università e di ciascuna Facoltà il "Garante degli studenti", che ha l'autorità **e il compito** d'intervenire per segnalare **al Senato Accademico** disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti, come stabiliti dal presente articolo ed in generale dallo Statuto. Il "Garante degli studenti" di Università e di Facoltà è autorità indipendente da chi rappresenta le corrispondenti istituzioni. Il Garante di Università riunisce periodicamente i corrispondenti di Facoltà, ha l'autorità di consultare i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, **di relazionare relaziona** **semestralmente** al Rettore ed al Senato Accademico, **di interloquire con** i Presidi di Facoltà, **con** le Segreterie didattiche, **con** i Direttori di Dipartimento e **con** le strutture tecnico-amministrative, **ove ritenuto opportuno**. **sono tenuti a fornire al Garante documenti e atti non esplicitamente vincolati a segretezza da norme statutarie o leggi dello Stato**.

6. La "Sapienza" persegue una politica per gli studenti rivolta a valorizzarne le capacità, a premiarne il merito e l'impegno, a rimuovere gli ostacoli perché gli studenti possano conseguire una preparazione di qualità e nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici. La politica in favore degli studenti si concretizza mettendo in essere modalità didattiche opportune, ivi compresi il tutorato e la didattica telematica, agevolazioni anche come esenzione dalle tasse per gli studenti meritevoli, possibilità di accesso alla Scuola Superiore di Studi Avanzati.

Art. 6

Diritti e doveri dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

1. Ai singoli docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste da questo Statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, nonché nell'osservanza della legislazione in materia di ordinamenti universitari, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale.
2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività, secondo quanto deliberato in merito dal Senato Accademico. **La valutazione è effettuata sull'attività di ricerca per macro aree ed all'interno di esse anche in termini comparativi tra strutture organizzative (Facoltà, Dipartimenti, Centri) e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attività didattica anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica.** I docenti hanno l'obbligo **di assolvere ai carichi didattici loro assegnati dai Dipartimenti a cui afferiscono** e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste, così come d'inserire il proprio curriculum nel sito di struttura a tal fine indicato dall'Amministrazione. Il mancato assolvimento a tali obblighi comporta l'esclusione dall'accesso ai fondi di finanziamento ed elemento negativo nella valutazione dell'attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione può disporre che, in relazione agli esiti delle valutazioni dei docenti di ruolo riguardo alle attività di ricerca, di didattica e di trasmissione dei dati curriculari, e delle attività svolte, si proceda alla sospensione o al rallentamento della progressione economica dei docenti stessi, destinando i relativi accantonamenti ad un fondo premiale della buona ricerca e della buona didattica, da assegnare su base annuale e secondo le disponibilità finanziarie ai docenti di ruolo che si siano collocati nel migliore terzile delle rispettive attività. **Criteri e modalità di tale assegnazione sono deliberati dal Senato Accademico.**
4. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge le proprie funzioni in modo coordinato in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce. Ogni struttura è sottoposta a valutazione periodica riguardo all'efficacia ed efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SECONDO Strutture organizzative fondamentali

Art. 7

Articolazione delle strutture della Sapienza

1. Al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, la "Sapienza" si articola in Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi propri. Sono altresì attivabili Centri secondo quanto disciplinato dallo Statuto. La "Sapienza" può altresì concorrere ad analoghe strutture inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.
2. Gli organi centrali di governo della "Sapienza" sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata ed indicizzata delle risorse, di identificazione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi comuni, di politiche del personale e di relazioni sindacali, di offerta formativa e criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio dell'Università e degli interventi di manutenzione straordinaria, di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Agli organi di governo dei Dipartimenti spetta ogni altra competenza in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi artt. **8 e 9**, con piena autonomia amministrativa ed organizzativa. Alle Facoltà e ai relativi organi di governo spettano funzioni di coordinamento e di valutazione delle attività dei Dipartimenti che ad esse afferiscono, nonché di coordinamento delle attività didattiche interdipartimentali, anche tramite i Corsi di studio.
4. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori universitari, di ruolo e fuori ruolo, secondo la normativa vigente, in misura non inferiore a 55 unità. Ogni eventuale eccezione dovrà essere deliberata dal Senato Accademico, fermo restando il limite minimo di 40 afferenti, **purché la media di facoltà sia maggiore o uguale a 60.** Ai Dipartimenti afferisce altresì personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assegnato sulla base di indicatori correlati con le attività di pertinenza.
5. I Dipartimenti afferiscono ad una specifica Facoltà, che ne promuove il coordinamento **per l'attività didattica** e che effettua la valutazione periodica delle attività sulla base degli indicatori stabiliti dagli organi centrali dell'Università. Le Facoltà di norma aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti. I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento e di funzionamento; sono destinatari **altresì diretti** di un budget-docenti, espresso in punti organico, **pari almeno all'80% di quanto annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione** che essi utilizzano, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico, per concorsi, **chiamate** o per trasferimento docenti. **Riguardo al budget-docenti, di norma non oltre il una quota massima del 20% del totale, secondo quanto annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione Senato Accademico, è destinato dalla Facoltà ai Dipartimenti tenendo prioritariamente conto delle esigenze didattiche assicurate dai dipartimenti non afferenti alla facoltà e del primo biennio ovvero ai Dipartimenti afferenti sulla base degli esiti delle valutazioni periodiche delle attività dei Dipartimenti ovvero ad iniziative progettuali. ovvero alla didattica dei Dipartimenti non coordinati dalla Facoltà.**
6. I Dipartimenti, le Facoltà ed i Centri si avvalgono, per le proprie finalità istituzionali, dei servizi centrali della "Sapienza".
7. Nei casi di soppressione di Dipartimenti e Facoltà o di loro recesso o di loro separazione dalla "Sapienza" le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare comunque in uso rimane assegnato alla "Sapienza" che provvede in merito.

Art. 8 Dipartimenti

1. **Funzioni.** I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività **didattiche e** formative, omogenee per fini e/o per metodi.
- In particolare, i Dipartimenti:
- a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dalla "Sapienza" e dalle Facoltà;
 - b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse dei gruppi di afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera;
 - b bis) promuovono l'attività di ricerca fornendo la disponibilità di strutture, servizi e apparecchiature per la realizzazione dei progetti di ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento**

- c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca. **I dipartimenti svolgono altresì attività di ricerca e di consulenza per conto terzi (enti pubblici o privati) nell'ambito dei settori di propria competenza. I Dipartimenti caratterizzati da elevate e specifiche competenze professionali in particolari settori, ai fini di consentire ai propri docenti di poter sperimentare sul campo le loro conoscenze acquisite nella ricerca applicata, possono svolgere attività professionali per enti pubblici o privati.**
- d) **propongono - stabiliscono** l'ordinamento didattico dei Corsi di studio di loro **prevalente** pertinenza **e della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza**, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;
- e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento;
- f) propongono – per l'approvazione da parte del Senato Accademico – l'attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;
- g) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e sono responsabili della gestione dei Master attivati;
- h) promuovono l'attivazione – previa verifica delle risorse disponibili – delle attività di alta formazione dandone comunicazione formale alla Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;
- i) **definiscono annualmente** – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte **anche in facoltà diverse da quelle di afferenza** ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, di nuovi professori e ricercatori;
- j) approvano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, nell'ambito delle risorse loro attribuite;
- k) **approvano - deliberano** le chiamate dei professori e dei ricercatori, anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico disciplinari di pertinenza, e comunque dopo aver organizzato un seminario sull'attività scientifica dei candidati. Dell'esito della chiamata viene informato il competente Consiglio di Facoltà per il seguito delle deliberazioni di competenza;
- l) organizzano le attività didattiche **di pertinenza**, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione;
- m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno **del 60% dell'80%** di CFU, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio;
- n) gestiscono il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;
- o) provvedono alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- p) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
- q) **I Dipartimenti che forniscono didattica a più Corsi di Studio o Facoltà possono designare, nel proprio organico, un funzionario responsabile della gestione delle attività didattiche.**

2. *Autonomia.* Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici che privati, **con esclusione dei provvedimenti amministrativi di interesse della "Sapienza"**, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi dello Statuto.

3. *Organi.* Gli organi del Dipartimento sono:

- a. Consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento; il segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; i rappresentanti del personale tecnico amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato (in tale ambito è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti); un ugual numero di rappresentanti degli studenti di dottorato e/o delle scuole di specializzazione **e degli studenti che hanno avuto assegnata la tesi di laurea magistrale (o equivalente) da un docente afferente al Dipartimento**, nonché, ove non sia raggiunta la quota del 15%, dagli studenti vincitori di borse di collaborazione attribuite al Dipartimento, seguendo la graduatoria sino alla concorrenza del 15%;
- b. Direttore. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale; è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.
- c. Giunta. È presieduta dal direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale TAB e studenti, facenti parte del Consiglio; di essa fa parte di diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario.

Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, **che è responsabile della correttezza amministrativa.**

Il segretario amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, dirige e organizza la segreteria amministrativa e coordina l'attività amministrativo-contabile del Dipartimento assumendone la responsabilità in solido con il Direttore.

4. *Regolamento.* **Dal momento dell'istituzione e entro tre mesi dalla istituzione attivazione** o dal riordino del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema tipo **proposto dal Collegio dei Direttori di Dipartimento**, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio regolamento organizzativo che può prevedere:

- un'eventuale ulteriore articolazione della giunta di dipartimento oltre la prefigurazione minima prevista al precedente punto 3, mantenendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti;
- l'eventuale articolazione del Dipartimento in sezioni dotate di autonomia organizzativa nell'ambito della programmazione generale dell'attività dipartimentale;
- ogni altra specificazione relativa alle procedure ed alla svolgimento delle attività del Dipartimento.

5. *Dotazione di personale.* Il Dipartimento è dotato di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti.

6. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, almeno su base trimestrale.

1. *Compiti.* Le Facoltà sono strutture di coordinamento e di valutazione delle attività **didattiche di ricerca** e formative dei Dipartimenti e sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, **l'integrazione scientifica** ed il coordinamento e l'organizzazione della didattica. **Le Facoltà, attraverso i propri nuclei di valutazione, concorrono all'attività del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica dell'Università relativamente al censimento e all'ammissibilità dei prodotti della ricerca dei docenti dei Dipartimenti afferenti.**

In particolare, le Facoltà:

- a. definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire su base triennale e per ciascun anno accademico, avuto riguardo alle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b. in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, definiscono gli spazi in dotazione dei Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti;
 - c. **approvano o modificano stabiliscono** gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione e di Perfezionamento di loro pertinenza, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli dei corsi di studio **ad esclusione dei corsi di cui all'Art. 8 comma 1d**;
 - d. definiscono per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di organizzazione logistica delle attività didattiche, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Corsi di Studio;
 - e. sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - f. sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
 - g. trasmettono agli organi centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati o ricercatori;
 - h. ricevono dai Dipartimenti le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviandola al Dipartimento con motivazione; decorso il termine di cui sopra senza che sia intervenuta una deliberazione della Facoltà, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
 - i. sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti con particolare riferimento alla pubblicazione e divulgazione dell'ordine degli studi, del calendario delle lezioni e degli esami e dell'orientamento, tutorato e placement;
 - j. gestiscono il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - k. redigono annualmente un documento di valutazione **sulla scorta dei dati forniti dal nucleo di valutazione di Facoltà** sul raggiungimento degli obiettivi di **ricerca e didattica** da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 7 del presente Statuto;
 - l. promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività formative con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la didattica;
 - m. provvedono alla manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
 - n. svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. *Autonomia.* Si applica alle Facoltà quanto previsto all'art. 8 comma 2 per i Dipartimenti; le Facoltà sono comunque responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati.

3. *Organi.* Gli organi della Facoltà sono:

Consiglio di Facoltà. Ne fanno parte, con diritto di voto, i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà; il coordinatore dell'Ufficio e il segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato (in tale ambito è compresa una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici ove presenti) ed un uguale numero di rappresentanti degli studenti; ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei ricercatori ed equiparati soltanto se intervengono alla seduta.

Il Consiglio **si riunisce delibera** in composizione differenziata per le materie riservate per legge. Il consiglio di facoltà si riunisce **di norma** con scadenza **almeno** semestrale.

- a) **Preside.** È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale; è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica per tre anni.
- b) **Giunta di Facoltà.** È presieduta dal Preside, ha funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà, ed è composta, in misura paritetica, da rappresentanti di professori ordinari, associati e ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti; di essa fa parte di diritto il coordinatore dell'Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario e il segretario amministrativo. **Alla Giunta, riunita in composizione allargata ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di Corso di Studio, è demandato il coordinamento dell'attività didattica.** Il Consiglio di Facoltà può attribuire alla Giunta potere deliberante su argomenti specifici e a condizioni predeterminate;
- c) **Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.** Opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
- d) **Osservatorio studentesco.** Ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
- l) **Garante degli studenti della Facoltà.** È nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside, che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Preside è coadiuvato, nella gestione delle attività della Facoltà, da:

- a) **Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà.** Organizza l'Ufficio e coordina il personale afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo.
- b) **Segretario amministrativo.** Riferisce direttamente al Preside, cura l'attività amministrativo-contabile; organizza la segreteria amministrativa della Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- c) **Manager didattico.** Organizza i servizi didattici della Facoltà, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement*, e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

- d) Responsabile della segreteria studenti. Cura lo svolgimento di tutte le operazioni relative alla carriera degli studenti in conformità alle norme e alle procedure anche gestionali stabilite dall'ateneo. Si riporta al Preside e, funzionalmente, all'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente.
4. **Regolamento.** Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto o di sue variazioni il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e sulla base di un Regolamento-tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento organizzativo che deve prevedere:
- le modalità di elezione dei rappresentanti del personale e degli studenti in Consiglio di Facoltà;
 - la definizione, in termini di compiti e composizione, della Giunta di Facoltà;
 - **la definizione in termini di compiti e di composizione del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica di Facoltà, in accordo con quanto indicato all'Art. 3 comma 5.**
 - la definizione, in termini di compiti e di composizione, dei Consigli di Corso di studio;
 - la definizione, in termini di composizione e di compiti, dell'Osservatorio studentesco.
- Il Regolamento di Facoltà potrà, tra l'altro, prevedere determinandone le modalità:
- a. la nomina di non oltre tre vicepresidi, scelti tra i professori di ruolo, di cui uno vicario;
 - b. la eventuale previsione di commissioni per l'esame e la formulazione di proposte nelle materie di propria competenza;
 - c. ogni altra specificazione relativa ai processi e alla svolgimento delle attività della Facoltà;
 - d. funzioni delegate alla Giunta di Facoltà o a commissioni specifiche.
5. **Dotazione di personale.** La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.
6. Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.

Art. 10 Corsi di Studio

1. I Corsi di studio gestiscono l'offerta formativa per gli studenti, che è di responsabilità organizzativa di uno o più Dipartimenti e sono coordinati dalle Facoltà cui afferiscono i singoli Dipartimenti responsabili di ciascun Corso.
2. Il Corso di studio è coordinato dal Consiglio di Corso, anche comprensivo dell'articolazione sequenziale dei cicli formativi **e di quella orizzontale relativa a Corsi di laurea congruenti**; esso è costituito dai docenti del Corso stesso o dei cicli formativi sequenziali e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica del corso.
3. **Il Consiglio è costituito dai docenti di ruolo ad esso afferenti**; il Presidente **del Consiglio di Corso** è eletto dai componenti il Consiglio tra i docenti di ruolo dello stesso.
4. Nuovi Corsi di studio sono attivati su proposta di uno o più Dipartimenti, che debbono indicare le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Sulla proposta si esprimono le Facoltà interessate.

Art. 11 Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti

1. La "Sapienza" può istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conformi deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, Centri (centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio).
2. Le competenze dei Centri sono di natura interdipartimentale, o di competenze miste tra Dipartimenti ed Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilità di ricerca e/o di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse. Il loro numero non può essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. Gli specifici Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, sulla base di un Regolamento-tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. Nel caso dei Centri di ricerca il comitato direttivo, che ha potere di amministrazione, è espressione dei Dipartimenti che danno origine al Centro.
3. I Musei della "Sapienza" costituiscono un **Centro di ricerca e servizio denominato** "Polo Museale", articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento dei singoli Musei con i Dipartimenti di afferenza.
4. Le Biblioteche della "Sapienza" costituiscono un **Centro di ricerca e servizio denominato** "Sistema Bibliotecario" articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento delle Biblioteche di area con i Dipartimenti e/o le Facoltà di competenza.
5. L'istituzione ed i regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizio sono deliberati, sulla base delle relazioni dei Dipartimenti proponenti e dell'Amministrazione, dal Senato Accademico riguardo alle finalità scientifico-culturali e dal Consiglio di Amministrazione riguardo alla sostenibilità economico-organizzativa.
6. La "Sapienza" può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a Centri interuniversitari, Consorzi, Società consortili, Società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri Enti Pubblici o istituzioni private. **Sulle proposte relative il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico sono chiamati ad esprimersi positivamente con la maggioranza assoluta dei componenti.**
7. La "Sapienza" può partecipare a società di capitale, sia per la promozione e la traslazione al sistema produttivo di attività di ricerca, sia per promuovere modalità innovative di erogazione di attività formative e di aggiornamento, sia per promuovere attività di servizio connesse con le proprie finalità istituzionali. Sulle proposte relative il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico sono chiamati ad esprimersi positivamente con la maggioranza assoluta dei componenti.
8. **La promozione o la partecipazione della "Sapienza" agli enti di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve avvenire con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai fini istituzionali della stessa. Le convenzioni, gli atti di costituzione e i bilanci di qualsiasi ente promosso o partecipato dalla "Sapienza" sono pubblici. Il Rettore è tenuto annualmente a presentare una relazione al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico sulla promozione o partecipazione della "Sapienza" ad altri enti e sulla loro attività.**

TITOLO TERZO Organi centrali di programmazione e indirizzo

Art. 12 Organi e strutture dell'Università

1. Gli organi di governo della "Sapienza" sono il Rettore, il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione. Sono altresì organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di supporto strategico e valutazione, il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica d'Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Collegio dei Sindaci.
2. Sono strutture della Sapienza i Dipartimenti, le Facoltà, l'Amministrazione, i Centri. Il Senato Accademico approva l'istituzione, la riorganizzazione e la modifica di Dipartimenti, Facoltà e Centri, sentito il Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione approva la struttura dell'Amministrazione, su proposta della Direzione generale, sentito il Senato Accademico.

Art. 13 Rettore

1. Il Rettore rappresenta la "Sapienza" ad ogni effetto di legge e ne garantisce l'autonomia ed unità culturale.
2. Il Rettore, oltre alle competenze previste dalla legge:
 - a) è responsabile dell'applicazione dello Statuto;
 - b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
 - c) propone annualmente al Consiglio di amministrazione e al Senato Accademico, anche sulla base delle indicazioni del Comitato di supporto strategico e valutazione e del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, gli obiettivi per i Dipartimenti, le Facoltà e la Direzione generale;
 - d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
 - e) può rinviare agli organi collegiali, per una sola volta e con documento motivato, una delibera assunta al fine di richiederne un riesame;
 - f) riferisce annualmente alla comunità della "Sapienza" sugli obiettivi e i risultati conseguiti;
 - g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - h) può assumere, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
 - i) dispone l'articolazione delle responsabilità relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro identificando i responsabili organizzativi come datori di lavoro.
3. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni. Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori e personale equiparato, gli studenti che fanno parte dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
4. Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è calcolato matematicamente:
 - a) per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà;
 - b) per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.
5. Ai voti espressi dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario è assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario inferiore al 40% degli aventi diritto, tale peso è ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti.
6. Il Regolamento elettorale stabilirà le modalità per l'espressione del voto; esse comunque devono assicurare la segretezza.
7. Il Rettore nomina un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che, **senza diritto di voto**, fa parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore **nel periodo compreso tra la data della cessazione e alla data della nomina del nuovo Rettore, la cui elezione deve essere indetta dal decano non oltre tre mesi dalla data dell'anticipata cessazione**. Entro sei mesi dalla data prevista di cessazione del Rettore dalla carica il decano indice le elezioni.

Art. 14 Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.
2. In particolare il Senato Accademico approva:
 - a. il Piano pluriennale di sviluppo della "Sapienza", sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di amministrazione;
 - b. gli obiettivi da assegnare alle Facoltà e ai Dipartimenti in tema di **didattica e di ricerca e di didattica**;
 - c. tutti i Regolamenti dell'Università, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie il Consiglio di amministrazione;
 - d. la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università, sentiti per gli aspetti di competenza gli organi delle strutture interessate;
 - e. i criteri per la ripartizione tra le Facoltà **e i Dipartimenti** delle risorse finanziarie e delle risorse per il personale docente, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche;
 - f. la relazione annuale sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attività scientifica dei Dipartimenti, anche in relazione ai singoli docenti;
 - g. la relazione annuale sulla didattica sulla base anche dei dati sull'attività didattica dei singoli docenti;
 - h. il Regolamento didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione, ed il Manifesto degli studi;
 - i. l'entità massima annuale dell'attività didattica integrativa e i relativi criteri di assegnazione;
 - l. le richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati e ricercatori ed equiparati;
 - m. le modifiche di Statuto, sentito per quanto concerne le implicazioni amministrative e finanziarie, il Consiglio di amministrazione; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei 2/3 **dei presenti degli aventi diritto**.
- Il Senato Accademico esprime altresì pareri sul bilancio preventivo e sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.
3. Il Senato Accademico è composto dai seguenti membri:
 - Rettore;
 - **Pro rettore vicario**;
 - Presidi di Facoltà;

- 6 direttori di Dipartimento **anche** in rappresentanza dei professori ordinari, uno per ciascuna delle 6 macroaree scientifico-disciplinari, determinate dal Senato Accademico sulla base dei settori scientifico-disciplinari;
- 6 professori associati in rappresentanza dei professori associati, uno per ciascuna delle 6 macroaree scientifico-disciplinari;
- 6 ricercatori in rappresentanza dei ricercatori, uno per ciascuna delle 6 macroaree scientifico-disciplinari;
- 6 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

Fa inoltre parte del Senato Accademico una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti come sopra determinati.

Al Senato Accademico partecipano con diritto di parola senza il diritto di voto **Prorettore vicario** il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Direttore generale.

3 bis) E' demandata al regolamento del Senato Accademico la specifica composizione delle 6 macroaree che andranno comunque definite sulla base dei Dipartimenti che in esse si identificano.

4. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Senato Accademico, anche avvalendosi di propri collaboratori.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni.

6. Per la valutazione dei progetti di ricerca il Senato Accademico si avvale di una specifica "Commissione ricerca", di cui all'art. 4.

Art. 15

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione approva:

- gli obiettivi da assegnare alle Facoltà, ai Dipartimenti e ai Centri per la parte di sua competenza;
- il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il Senato Accademico ed il Collegio dei direttori di dipartimento;
- il bilancio di previsione, sentito il Senato Accademico; le relative variazioni e il conto consuntivo;
- la politica di gestione dei beni immobili, i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato Accademico;
- i criteri per l'organizzazione della Direzione generale e la ripartizione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario fra tutte le strutture dell'Ateneo;
- i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico;
- le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
- le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio di amministrazione esprime pareri sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Università.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 membri:

- il Rettore ;
- il Prorettore vicario **(senza diritto di voto)**;
- il Direttore generale;
- due rappresentanti dei professori di prima fascia,
- due rappresentanti dei professori di seconda fascia,
- due rappresentanti dei ricercatori e del personale equiparato;
- due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

Esso è integrato con rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15% dei suddetti componenti, nonché con tre componenti designati dal Rettore, individuati tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca, anche private, o tra eminenti personalità della ricerca scientifica; su detti componenti il Rettore acquisisce il parere del Senato Accademico; ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto dei componenti designati dal Rettore soltanto se intervengono alla seduta.

5. Il Direttore generale svolge le mansioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, eventualmente avvalendosi a tale specifico fine di propri collaboratori.

6. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

Art. 16

Comitato di supporto strategico e valutazione

1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione, che **risponde relaziona** direttamente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione, svolge fondamentalmente le seguenti attività:

- fornisce supporto all'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione;
- effettua analisi su politiche e programmi specifici della Direzione generale e formula proposte sulla sistemica generale dei controlli interni;
- valuta il raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli dirigenti, dopo aver acquisito le relative valutazioni del Direttore generale;
- valuta il conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore generale;
- definisce i criteri per la pesatura delle posizioni dirigenziali;
- svolge funzioni di organismo indipendente di valutazione delle performance.
- svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal Consiglio di Amministrazione

2. Un apposito regolamento disciplina la composizione, **in accordo con quanto indicato all'Art. 3 comma 5**, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di supporto strategico e valutazione.

Art. 17

Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica dell'Università, di seguito indicato Nucleo di Valutazione di Ateneo, ha il compito primario di garantire l'ottimale valutazione delle attività didattiche, delle attività di ricerca e dei servizi.

Il Nucleo di valutazione opera in piena autonomia e svolge i seguenti compiti:

- raccogliere, esaminare ed organizzare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche e di ricerca che in esse si svolgono;

- b. predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;
 - c. raccogliere i dati e le informazioni per l'elaborazione delle linee programmatiche e degli obiettivi stabiliti o da stabilire dagli organi di vertice dell'Università;
 - d. esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca;
d bis) esprimere valutazioni ex post relativamente al reclutamento operato dai Dipartimenti;
 - e. formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi;
 - f. acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti **dandone pubblicità tramite i siti web dei Corsi di studio;**
 - g. svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Università;
 - h. trasmettere al Rettore e al Direttore generale un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;
 - i. svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Nucleo di Valutazione di Ateneo elabora specifiche metodologie di indagine, attraverso la costruzione di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, **individuati sulla base delle indicazioni dell'ANVUR**, che tengano conto della peculiarità funzionale e organizzativa della Sapienza nonché delle esigenze informative degli organi nazionali di valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera in raccordo con il Comitato di supporto strategico e valutazione, in ordine alla elaborazione delle linee programmatiche e riguardo alle attività di verifica, del corretto utilizzo delle risorse da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo indirizza e coordina le attività dei Nuclei di valutazione di Facoltà ai fini delle rilevazioni e valutazioni attinenti alla efficienza e alla efficacia dei corsi, nonché al rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi posti dalla normativa vigente e dall'autonoma disciplina della Sapienza.
- Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse da parte della commissione ricerca scientifica per l'anno accademico successivo.
5. Un apposito regolamento disciplina la composizione, **in accordo con quanto indicato all'Art. 3 comma 5**, la durata e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 18

Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento ed è organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.
1 bis) Il collegio individua gli indicatori da utilizzare per l'assegnazione della dotazione ordinaria e del budget per personale ATAB e formula al Senato Accademico e al CdA le proposte di riparto che li approvano per le parti di loro competenza.
2. Il Collegio svolge funzioni consultive sui Regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della Sapienza e comunque su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporli; inoltre dà parere sull'istituzione delle Scuole di dottorato.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Art. 19

Collegio dei Sindaci

È istituito il Collegio dei Sindaci, la cui composizione e competenze sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

TITOLO QUARTO - Uffici e Organizzazione

Art. 20 - Direzione generale

1. La "Sapienza" si avvale per lo svolgimento delle sue attività, oltre che dei Dipartimenti e delle Facoltà e, ove costituiti, dei Centri, della Direzione generale e dell'Amministrazione. La Direzione generale ha la responsabilità diretta delle attività indicate al precedente art. 7 comma 2 e del coordinamento delle attività gestionali e amministrative affidate ai Dipartimenti e alle Facoltà.
2. La Direzione generale è articolata in aree organizzative, dotate di autonomia attuativa ed organizzativa e configurate come centro di spesa autonomo. La responsabilità di ciascuna area organizzativa è affidata ad un dirigente che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'area dal Direttore generale. L'organizzazione delle aree è stabilita da apposito documento di riorganizzazione della "Sapienza" predisposto dalla Direzione generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.
L'area informatica, con i relativi servizi di rete della "Sapienza", denominata INFOSAPIENZA, è la prima area che si costituisce in area organizzativa come centro di spesa autonomo. Essa è coordinata per gli aspetti di indirizzo e pianificazione da un delegato del Rettore e diretto per gli aspetti tecnici ed organizzativi da un dirigente a tal fine identificato dal Direttore generale.
3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Rettore ai sensi delle disposizioni vigenti, su delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere revocato nei casi previsti dalla legge, sulla base di deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Direttore generale, sulla base degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attività gestionali nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato.
- Il Direttore generale verifica trimestralmente l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. Egli è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Università, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

6. I dirigenti collaborano con il Direttore generale e rispondono del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti è disposto, sentito il Rettore, dal Direttore generale. Ai dirigenti spetta, nell'ambito dei poteri e del budget loro assegnato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'affidamento ad un dirigente di un'area organizzativa può essere revocata dal Direttore Generale qualora il dirigente non abbia conseguito almeno i 2/3 degli obiettivi assegnati ed ugualmente quando una valutazione non positiva sia effettuata dal Comitato di supporto strategico e valutazione.

Art. 21

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono regolate da apposito Regolamento che disciplina il sistema budgetario, e i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 22

Istituzioni per le attività assistenziali

1. L'attività assistenziale prestata dalle Facoltà di medicina o da Facoltà ad esse assimilate ai fini dello svolgimento delle attività assistenziali, è organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 517/1999, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalità giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università e nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a. accesso paritario alle funzioni assistenziali dei professori di ruolo;
 - b. salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate nel rispetto dello stato giuridico universitario.
2. Le Facoltà interessate all'attività assistenziale danno luogo ad un coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati di ciascuna Facoltà. Il coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliere-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il coordinamento provvede altresì riguardo alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

Art. 23

Attività sportive, ricreative e sociali

1. La "Sapienza" incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative e sociali del proprio personale.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo Italiano e ad altri enti sportivi legalmente riconosciuti, sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, ai sensi della normativa vigente. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attività sportiva.
3. Le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso apposite convenzioni con associazioni di dipendenti universitari, anche aperte all'adesione di terzi, costituite senza fini di lucro che, a tal fine, possono utilizzare locali della "Sapienza" dietro rimborso dei relativi costi sostenuti dall'Università.

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali e transitorie

Art. 24

Regolamenti

1. Il Regolamento didattico dell'Università disciplina gli ordinamenti dei Corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici. Esso è approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di proposte deliberate dai Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli di Dipartimento e quelli di Corso di studio, per le rispettive competenze. Il Senato accademico può, in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarle con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Il Regolamento è emanato dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.
2. Il Regolamento dei Corsi di studio, organismo di gestione dell'attività formativa di pertinenza di uno o più Dipartimenti, deve prevedere: a) un Consiglio, composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al Corso, che eleggono come Presidente un Professore di ruolo; b) il grado di copertura minima dei corsi, che deve essere assicurata da parte dei Dipartimenti interessati o proponenti un nuovo Corso di studio.
3. Le Facoltà, sentiti i Corsi di studio interessati, adottano propri Regolamenti didattici con cui disciplinano le modalità di attivazione dei Corsi di studio, le modalità di svolgimento degli esami di profitto e di laurea, ogni altra norma opportuna per il corretto svolgimento delle attività, per la loro rendicontazione e valutazione.

Art. 25

Validità delle votazioni

1. Le votazioni per la designazione dei membri degli organi collegiali di governo dell'Università e di quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipino almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui ciò non si verifichi l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.
2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente nei periodi in cui si svolgono lezioni nelle diverse Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà.

3. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmo la valida costituzione dell'organo.

Art. 26

Disposizioni relative alla durata dei mandati elettivi, alle ineleggibilità e incompatibilità

1. I mandati nei Nuclei di Valutazione e di tutte le cariche elettive sono consecutivamente limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso, e non sono derogabili se non in caso di modifiche della composizione di una Facoltà o di un Dipartimento per oltre il 50% dei componenti, esclusi i trattamenti di quiescenza. In caso di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.

2. Non può far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione chi faccia parte, in quanto a tal fine eletto, del Senato Accademico e viceversa. Non può far parte del Comitato di supporto strategico e valutazione o del Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo chi sia componente a qualsiasi titolo degli organi centrali dell'Università. In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. In caso di non esercizio dell'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente.

Le cariche di Rettore, Prorettore Vicario, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento sono tra loro incompatibili.

3. Al fine di limitare l'accesso alle cariche elettive facilitato da potere dominante:

a) non è **candidabile eleggibile** alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, pro-Rettore vicario, Presidente del Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione b) non è eleggibile alla carica di Direttore di Dipartimento chi sia stato Rettore, pro-Rettore vicario, Preside di Facoltà.

L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato delle rispettive cariche aumentata di un anno.

4. Il Senato Accademico determina i casi in cui l'attività in istituzioni pubbliche o private diverse dalla Sapienza sia incompatibile con l'attività istituzionale.

Art. 27

Disposizioni generali, transitorie e finali

1. La denominazione "docenti" comprende professori di ruolo e ricercatori; la denominazione "professori di ruolo" comprende professori di I fascia e professori di II fascia-professori associati; la denominazione professori ordinari o professori di I fascia comprende i professori fuori ruolo; la denominazione ricercatori-professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990; la denominazione "personale TAB" comprende il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e socio-sanitario.

2. La denominazione "strutture organizzative" comprende, quando non meglio specificato:

a) Facoltà e Dipartimenti, quali strutture fondamentali obbligatorie, nonché i Centri, tutti organizzati come centri di spesa autonomi;
b) le aree dell'Amministrazione organizzate come centri di spesa autonomi.

3. Il Senato Accademico stabilisce modalità e termini temporali per l'applicazione dei principi innovativi disposti con il presente Statuto e di ogni futura modifica; stabilisce altresì la durata compensativa dei mandati degli organi, ove si dia luogo a rinnovo anticipato a seguito delle innovazioni statutarie.

4. Il Senato Accademico, operante al momento dell'approvazione dello Statuto, resta in carica fino alla scadenza del suo mandato, fatta salva la modifica relativa agli Atenei federati.

5. Il Consiglio di Amministrazione, operante al momento dell'approvazione dello Statuto, resta in carica fino alla scadenza del suo mandato; il Consiglio è peraltro immediatamente integrato con le componenti non elettive, di cui all'art. 15 comma 4, con mandato che cessa con la scadenza del mandato complessivo del Consiglio.

6. Le due attuali Scuole speciali – la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.102 e la Scuola Archivistica e bibliotecaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1697 del 19 settembre 1952 – confluiscono, secondo le modalità e quantità di docenti stabilite dal Senato accademico, nella specifica classe della Scuola Superiore di Studi Avanzati, di cui all'art. 1 comma 9 del presente Statuto, ove non decidano, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, di confluire in una Facoltà. A decorrere dal 31 ottobre 2010 le Scuole suddette sono pertanto soppresse.

7. In prima applicazione ai Dipartimenti ed alle Facoltà sono assegnati gli spazi attualmente in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione determina la data a partire dalla quale le Facoltà ed i Dipartimenti possono procedere a rideterminazioni degli spazi loro assegnati.

8. I Centri interdipartimentali in atto cessano dalle loro funzioni al 31 ottobre 2010. Entro tale data sono istituiti i Centri secondo quanto previsto dallo Statuto o prorogati i Centri per i quali sia in atto l'iter di conferma. I beni immobili e le risorse in dotazione ai Centri che siano cessati sono assegnati ai Dipartimenti di pertinenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

9. In prima applicazione, nel ruolo di Direttore generale subentra l'attuale Direttore amministrativo, secondo le scadenze e le clausole contrattuali per quest'ultimo stabilite.

Letto e approvato all'unanimità seduta stante

4. Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti in discussione iscritti al punto 4.

La seduta è tolta alle ore 13,00

IL SEGRETARIO
Emanuela Gloriani

IL PRESIDENTE
Mario Docci